

**IVA**

---

***Esportazione temporanea di beni con carnet ATA e regolarizzazione della mancata reimportazione***

di Marco Peirolo

In caso di invio all'estero (Paesi extra-UE) di **merci per esposizioni, materiale professionale o campioni commerciali**, è necessario individuare la **procedura doganale** da espletare.

Il regime doganale consigliabile è quello dell'**esportazione temporanea** con utilizzo del **“carnet ATA”**, laddove l'acronimo sintetizza le denominazioni del regime di ammissione temporanea nelle lingue francese e inglese (Admission Temporaire – Temporary Admission).

Si tratta di un **documento doganale internazionale**, istituito dalla Convezione di Bruxelles del 6 dicembre 1961 (ratificata in Italia con il D.P.R. n. 2070/1963), successivamente sostituita dalla Convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990 (ratificata in Italia con la L. n.479/1995).

La finalità di tali Convenzioni è quella di:

- **facilitare e favorire il movimento internazionale** di determinate merci, semplificando le formalità doganali mediante sostituzione dei documenti adottati da ciascun Paese membro dell'Unione europea per la temporanea esportazione ed importazione, nonché il transito delle merci;
- **garantire** alla dogana del Paese di importazione la **riscossione dei diritti doganali** dovuti in conseguenza della **mancata riesportazione delle merci**.

I **fogli interni del carnet**, il cui colore cambia a seconda dell'uso a cui sono destinati, sono formati da:

- una **parte fissa** (detta souche o counterfoil), che fornisce la **prova** dei vari passaggi delle merci attraverso le frontiere;
- una **parte staccabile** (detta volet o voucher), che viene trattenuto dalla dogana e che costituisce la **dichiarazione doganale**.

L'utilizzo del suddetto documento doganale è valido per l'esportazione temporanea di merci verso Paesi non facenti parte dell'Unione europea e **aderenti alla convenzione ATA**, la cui lista è consultabile all'indirizzo <http://www.unioncamere.net/commercioEstero/ata/paesi.htm>; solo per Taiwan occorre richiedere un carnet specifico, denominato CPD China-Taiwan.

Attraverso il carnet ATA **si evitano di pagare i dazi e l'IVA** alla dogana, purché le merci siano reimportate entro i termini indicati nel documento, che non possono in ogni caso eccedere quello di validità del carnet stesso (pari a 12 mesi). Rispetto, pertanto, alla normale procedura di esportazione ed importazione temporanea, risultano **semplificate le operazioni di sdoganamento** e il titolare del carnet è **esonerato** dall'obbligo di depositare, presso la dogana del Paese di importazione, una **cauzione** o l'ammontare dei diritti doganali a garanzia della mancata riesportazione delle merci.

La richiesta del carnet deve essere rivolta alla **Camera di Commercio territorialmente competente**, previa prestazione di un'apposita cauzione.

In breve:

- la **presentazione del carnet all'Ufficio doganale**, al fine di beneficiare del regime di temporanea esportazione, equivale alla presentazione della domanda di autorizzazione;
- l'**accettazione del volet di ammissione temporanea** equivale all'autorizzazione del regime.

L'Ufficio al quale viene presentato il carnet funge da **Ufficio di vincolo al regime**.

Come precisato dalla [nota dell'Agenzia delle Dogane 21 maggio 2014, prot. n. 57732](#), è possibile svolgere le formalità di esportazione temporanea presso **qualsiasi Ufficio di uscita** dal territorio doganale comunitario, a prescindere da quello di emissione del carnet ATA. Conseguentemente, **in caso di mancata reimportazione delle merci**, la dichiarazione di esportazione dovrà essere presentata all'Ufficio dove, a suo tempo, erano state effettuate le formalità di esportazione temporanea.

È il caso, infatti, di osservare che in caso di vendita, anche parziale, delle merci temporaneamente esportate:

- il soggetto titolare del carnet deve richiedere al competente Ufficio doganale la **regolarizzazione dell'operazione**, con presentazione di apposita dichiarazione doganale definitiva, da redigere su modello DAU;
- la dogana di esportazione **invalida il volet** e la matrice reimportazione del carnet, nonché **vista l'esemplare n. 3 del DAU**, attestando l'avvenuta esportazione definitiva delle merci al fine di accedere allo svincolo della garanzia.

In questa ipotesi, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che la vendita in esame – avendo per oggetto beni già esistenti in territorio estero – **non dà luogo ad una cessione all'esportazione**, non imponibile ai fini IVA ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 e, pertanto, la stessa **non genera plafond** per l'operatore nazionale.

La nota del Dipartimento delle dogane 5 giugno 2000, n. 839 si riferisce, in modo specifico,

alla **tentata vendita**. Tuttavia, gli istituti doganali richiamati nel documento di prassi, riguardanti il regime della temporanea esportazione e l'utilizzo del carnet ATA, sono applicabili anche alle **merci per esposizioni**; le fiere mercato, in particolare, al pari della tentata vendita, rientrano nel traffico internazionale in regime di temporanea importazione ed esportazione ex art. 214, comma 2, del D.P.R. n. 43/1973, per cui dovrebbero essere assoggettate allo stesso regime IVA.